

CAPITOLO XVI

Le censure relative alla vicenda dell'allontanamento dall'Italia di John Gambino

La vicenda dell'allontanamento dall'Italia di John Gambino, non compresa fra gli argomenti dedotti dall'Accusa a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio di Bruno Contrada, è stata valorizzata dal Tribunale anche per la sua scaturigine schiettamente dibattimentale, e cioè per la casualità della sua emersione.

All'udienza del 28 ottobre 1994, infatti, il funzionario della Squadra Mobile palermitana Antonino De Luca, trattando dell'attività del suo ufficio nel periodo successivo all'omicidio del dirigente Boris Giuliano (21 luglio 1979), quando era vice dirigente della Squadra Mobile unitamente al dottor Vittorio Vasquez, aveva fatto riferimento alla indagine condotta per delega dell'Autorità Giudiziaria romana nel procedimento a carico di Vincenzo Spatola, arrestato a Roma per tentata estorsione il 9 Ottobre 1979 presso lo studio dell'avv.to Rodolfo Guzzi, legale del banchiere Michele Sindona in Italia.

Il Tribunale premetteva che il 10 settembre precedente il Sindona avrebbe dovuto comparire davanti all'Autorità Giudiziaria americana, quale imputato di bancarotta fraudolenta e di altri reati, a seguito del dissesto della Franklin National Bank; che il pomeriggio del 2 Agosto 1979 era sparito a New York; che il 16 ottobre successivo era riapparso nella stessa città con una ferita d'arma da fuoco alla gamba

sinistra, tendente ad accreditare la versione di un patito sequestro di persona.

Al predetto avv. Guzzi, Vincenzo Spatola aveva recapitato una lettera autografa del banchiere in data 8 Ottobre 1979 alla quale era allegato un messaggio dei sedicenti rapitori che “invitavano” quel legale a consegnare alcuni documenti di loro interesse.

Secondo il Tribunale, l'arresto dello Spatola era intervenuto in un contesto già allora apparso connotato da collegamenti tra la vicenda Sindona (seppure ancora non chiarita quanto alla realtà o alla simulazione del sequestro di persona), la mafia siciliana e quella siculo-americana: la famiglia degli Spatola, infatti, era imparentata con la famiglia Gambino, già oggetto di indagini da parte del dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, il cui capo-stipite, Charles Gambino, era indicato come uno dei capi di “Cosa Nostra”: segnatamente Vincenzo Spatola, latore della lettera all'avv. Guzzi, era fratello del mafioso Rosario Spatola e cugino di John Gambino, mafioso siculo - americano giunto a Palermo da Brooklin il 6 Settembre 1979.

Quest'ultimo era stato individuato casualmente a Palermo, il 12 ottobre 1989, quale ospite del Motel Agip dal maresciallo della Squadra Mobile Giuseppe Curcio grazie all'esame della prescritta nota delle presenze alberghiere, ed era stato accompagnato per l'identificazione presso gli uffici di Polizia.

Lo stesso De Luca aveva dichiarato di averne personalmente disposto l'accompagnamento ed assunto le dichiarazioni, di averlo perquisito -

in tale circostanza era stata rinvenuta documentazione rivelatasi importante per il prosieguo delle indagini - e di avere insistito con Contrada, che in quel frangente si trovava a Roma, perché il Gambino fosse arrestato anche con un pretesto (in particolare, per favoreggiamento personale).

L'odierno imputato, che all'epoca ricopriva il doppio incarico di dirigente della Squadra Mobile (in via interinale) e del Centro Criminalpol di Palermo, gli aveva risposto che si sarebbe consultato con il Pubblico Ministero Sica ed il Giudice Istruttore Imposimato, titolari dell'inchiesta romana su Sindona. Poco dopo, gli aveva riferito di avere avuto detto da Imposimato che non c'erano elementi per un arresto, sicchè il Gambino era stato rilasciato ed era tornato negli Stati Uniti D'America.

All'esito dell'indagine romana concernente la vicenda del recapito della lettera minatoria in data 9 ottobre 1979, successivamente trasferita a Milano per ragioni di competenza, il Gambino era successivamente risultato una delle figure chiave nella cura del simulato sequestro di Michele Sindona, organizzato e favorito da massoni e mafiosi.

Il Tribunale, quindi, ravvisava un contrasto tra le risultanze processuali e le tre versioni dell'episodio rispettivamente offerte dall'imputato alle udienze dell'undici novembre, del 22 novembre e del 16 dicembre 1994, tutte accomunate dalla dichiarata convinzione della necessità di trattenere comunque il Gambino.

Valorizzava, in tale contesto, valorizzava la smentita del dott.

Ferdinando Imposimato, che nel corso del proprio esame aveva escluso di avere mai dato indicazioni sul rilascio del Gambino, ed aveva dichiarato di essere stato all'oscuro della sua posizione sino a quando non gli era stato trasmesso il rapporto del 21 ottobre 1979 con i relativi allegati, rapporto concernente gli accertamenti condotti nei confronti dello stesso Gambino.

Quindi, rassegnate le testimonianze e le emergenze documentali relative alla vicenda, quel giudice perveniva alla conclusione che l'imputato era riuscito a favorire il definitivo allontanamento dall'Italia del Gambino, rivelatosi decisivo anche ai fini dell'espatrio dello stesso Sindona.

In tal modo, erano rimasti ineseguiti in Italia sia il mandato di cattura emesso dal G.I. Imposimato il 30 Ottobre 1979, sia il provvedimento di arresto emesso nei confronti del Gambino nel corso dell'operazione di Polizia del Maggio 1980, cui tante resistenze aveva opposto l'odierno imputato e che era diretta, tra gli altri, a perseguire anche i complici siciliani di Sindona.

Le censure vertenti sulla vicenda relativa all'allontanamento dall'Italia di John Gambino sono state articolate nel volume VI capitolo II dell'Atto di impugnazione (pagine 22-42) e nel volume XIV dei Motivi nuovi (pagine 1-105).

Esse possono sintetizzarsi nell'assunto secondo cui le risultanze processuali avrebbero evidenziato l'erroneità del ricordo del Giudice Imposimato a fronte delle testimonianze rese dai funzionari di Polizia

De Luca e Vasquez, dall'avvocato Cristoforo Fileccia (dal quale si era recato il Gambino subito dopo il suo rilascio) e dai sottufficiali della Squadra Mobile e della Criminalpol che si erano occupati dello stesso Gambino. Il Tribunale, oltretutto, non avrebbe tenuto conto dello stato embrionale delle indagini e della scarsità degli elementi di conoscenza disponibili il 12 ottobre 1979, data del rintraccio del Gambino.

Secondo la ricostruzione della Difesa, modellata su quella progressivamente messa a punto dall'imputato nel corso del suo esame, <<Il Gambino, né ricercato per alcun provvedimento restrittivo della libertà a suo carico né colto in flagranza di reato, fu rilasciato non essendosi acquisito, in quella prima fase di indagini, alcun elemento probatorio o indiziario di sua responsabilità o in ordine e alla questione Sindona e ad un altro qualsiasi reato.

La rimessione in libertà del Gambino, seguita dal suo ritorno negli U.S.A., fu adottata, nonostante il sospetto della sua implicazione nella vicenda Sindona, previa intesa con il Giudice Istruttore Imposimato, tempestivamente informato dell'accaduto.

In momento successivo, in esito a laboriose e approfondite investigazioni, svolte dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, rassegnate al predetto Magistrato con rapporti del 21 ottobre e seguenti, si raccolsero sul Gambino sufficienti elementi di responsabilità, tanto da consentire l'emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti>> (Motivi nuovi, Vol. XIV, pagine 1-2).

Segnatamente, si deduce che:

- a) ad onta di quanto affermato dal teste De Luca sulla scorta di un erroneo ricordo di fatti ormai risalenti nel tempo, non fu lui, ma fu l'imputato ad impartire disposizioni di pedinare il Gambino, e, una volta segnalato che questi stava per lasciare la città (probabilmente per ritornare negli Stati Uniti d'America) a disporre il suo accompagnamento in ufficio, la perquisizione sulla sua persona e sul bagaglio e l'interrogatorio circa i motivi della sua presenza a Palermo ed i contatti che aveva ivi avuto (ibidem pag. 96);
- b) se Contrada avesse avuto motivo o interesse di proteggere o favorire John Gambino avrebbe agito diversamente, e cioè non ne avrebbe disposto l'accompagnamento, la perquisizione e l'interrogatorio, non avrebbe attivato nei suoi confronti le indagini che avevano consentito di accertare la sua responsabilità nella partecipazione all'operazione Sindona e che avevano reso possibile la emissione, da parte del Giudice Imposimato, dei mandati di cattura a suo carico ed a carico dei fratelli Spatola (ibidem, pag. 100);
- c) la carenza di ricordi del teste De Luca emerge anche dalla erronea indicazione di avere rintracciato Contrada, il 12 ottobre 1979, a Roma;
- d) l'imputato, invece, quel giorno si trovava a Palermo, essendo partito per Roma la mattina successiva con il volo delle 8.20 insieme con l'allora Ten. Col. CC. Antonio Subranni, per partecipare alla riunione indetta dal G.I Imposimato per le ore

12.00 presso la Direzione della Criminalpol avente per oggetto le indagini nella vicenda Sindona (ibidem, pag. 92);

- e) la presenza di John Gambino a Palermo e la conoscenza dei suoi rapporti con ambienti mafiosi siculo - americani nonché della sua parentela con Vincenzo Spatola, avevano fatto sorgere soltanto sospetti generici sulla sua persona, tanto da consigliare il suo accompagnamento in ufficio, la perquisizione, l'interrogatorio, appunto al fine di verificare la possibilità di acquisire elementi, sia pure indiziari, di responsabilità a suo carico, scopo non raggiunto almeno in quel momento (ibidem, pag. 97);
- f) alla data del 12 ottobre 1979 l'imputato ed i suoi collaboratori non sapevano pressoché nulla del sequestro o simulato sequestro di Sindona, in quanto avevano iniziato ad occuparsi della questione, sul piano investigativo, soltanto dal 9 ottobre precedente, giorno in cui era stato tratto in arresto a Roma Vincenzo Spatola, non sussistendo, quindi le condizioni per operare un fermo di polizia giudiziaria nei riguardi di John Gambino (ibidem, pag. 97);
- g) soltanto nei giorni successivi, in esito ad ulteriori, approfondite e intense indagini sul Gambino, sui suoi spostamenti, sui collegamenti con altri soggetti, sulle utenze telefoniche di cui si era avvalso, sui rapporti con i suoi cugini Vincenzo e Rosario Spatola era stato possibile avere una più chiara visione della posizione del Gambino, con la raccolta di vari elementi tutti

prontamente e diligentemente riferiti al Giudice Istruttore Imposimato con il rapporto del 21 ottobre (ibidem, pag. 98);

- h) <<La eventuale decisione del dott. Contrada, responsabile degli uffici e dell'attività di p.g., e dei suoi collaboratori (Vasquez e De Luca) sia di privare della libertà personale, con un qualsiasi provvedimento (arresto, fermo, esecuzione di ordine o mandato di cattura), sia di rilasciare il Gambino non avrebbe mai potuto essere adottato senza che la competente A.G. fosse informata, in quanto trattavasi di un atto di p.g. da compiere nel contesto di un procedimento penale già in fase di istruttoria formale>> (ibidem, pag. 99);
- i) non è vero che Imposimato, contrariamente a quanto da lui asserito in sede di esame, seppe soltanto con il rapporto del 21 ottobre della esistenza di John Gambino, della sua presenza a Palermo, dell'interrogatorio, della perquisizione e del rinvenimento, nelle sue tasche, del foglietto con l'annotazione "741/sabato - Francoforte 6-40/2145296617", foglietto che soltanto dopo il 21 ottobre 1979 si appurò riferirsi al volo Francoforte - New York con cui Sindona era tornato negli Stati Uniti (ibidem, pag. 100);
- j) egli, infatti, fu informato sommariamente per telefono la sera stessa del 12 ottobre e, più diffusamente e di presenza il giorno successivo a Roma, nel corso della riunione presso la Criminalpol;
- k) tra il 12 ed il 21 ottobre i contatti tra il dott. Contrada, il dott. Vasquez ed il dott. De Luca, da una parte, ed il dott. Imposimato

ed i funzionari della Squadra Mobile romana, dall'altra, furono intensi e frequenti (ibidem, pag. 101);

- l) Contrada ed Imposimato, tra il 12 ed 21 ottobre, si incontrarono due volte per le indagini di cui si occupavano, e cioè il 13 ottobre a Roma negli uffici del Centro Nazionale Criminalpol ed il 17 - 18 ottobre a Palermo;
- m) è <<inconcepibile ritenere che sia nell'una che nell'altra occasione, sia il dott Contrada sia altri (tra cui Vasquez e De Luca) nulla avessero riferito al Giudice su John Gambino e sulla sua presenza a Palermo>> (pag. 101);
- n) qualora, infatti, l'imputato <<avesse voluto fare in modo che il Giudice Imposimato nulla sapesse del Gambino, avrebbe dovuto imporre o perlomeno chiedere al dott. Vasquez, al dott. De Luca e ad altri suoi collaboratori che erano a conoscenza dei fatti di non riferire nulla al Giudice o di non lasciar trapelare nulla anche involontariamente, specie in occasione della presenza a Palermo del dott. Imposimato. Infatti questi il 16 ottobre (cinque giorni prima del rapporto del 21 ottobre), in compagnia del P.M. Sica, venne per missione a Palermo per compiere atti istruttori inerenti la vicenda Sindona, tra cui l'interrogatorio e successivo arresto di Spatola Rosario e di altre persone che avevano avuto rapporti con i fratelli Spatola e con Giovanni Gambino>> (ibidem, pag. 101);
- o) il teste Imposimato aveva fatto alcune, involontarie ammissioni di segno opposto rispetto alla smentita delle affermazioni di Contrada sintomatiche del fatto che egli era stato tempestivamente informato della presenza di John Gambino a Palermo (ibidem, pagine 50 –53);

- p) l'assunto dell'imputato di avere avvertito telefonicamente Imposimato la sera del 12 ottobre 1979, di avergli sottoposto il 13 ottobre il verbale delle dichiarazioni del Gambino e di avere disposto il rilascio di costui su sua indicazione, aveva trovato due riscontri documentali;
- q) segnatamente, constava agli atti il telex di autorizzazione di Contrada ad una missione a Roma per il 13 ottobre, missione originariamente prevista per un colloquio presso il carcere di Spoleto con il detenuto De Caro Vincenzo (confidente di Contrada) ma utilizzata anche per la riunione presso la Criminalpol (ibidem, pagine 8-10);
- r) constavano, parimenti agli atti le annotazioni, vergate da Contrada nella sua agenda del 1979, dei numeri di telefono di casa e di ufficio del giudice Imposimato sotto la data del 12 ottobre 1979, e dell'appunto <<*Partenza per Roma - Aereo ore 8,20 col Ten. Col. Subranni*", "*Ore 12 riunione Centro con il dr. Imposimato G.I.*" "*Partenza per Spoleto – Carcere (De Caro Vincenzo)*>> sotto la data del 13 ottobre (ibidem, pag. 24);
- s) ulteriore conforto alla prospettazione difensiva secondo cui la permanenza di John Gambino si era protratta almeno sino alla tarda mattinata del 13 ottobre era stato offerto dalla testimonianza dell'avv. Cristoforo Fileccia, il quale aveva dichiarato di ricordare bene che il predetto si era recato nel suo studio di pomeriggio o di sera, subito dopo il rilascio, e quindi

necessariamente il 13 ottobre, non potendo ciò essere accaduto il pomeriggio o la sera del 12 ottobre (ibidem, pag. 26 e pagine 57 e seguenti)>>;

- t) il teste Vittorio Vasquez, inviato a Roma da Contrada per seguire le indagini, aveva riferito di avere partecipato alla riunione presso il Centro Criminalpol del sabato 13 ottobre, circostanza nella quale si era discusso della posizione di John Gambino, che Imposimato aveva detto di lasciare andare non essendoci gli elementi per poterlo fermare;
- u) le dichiarazioni rispettivamente rese dai testi Sica ed Imposimato si erano elise a vicenda, risultando minata la credibilità di quelle dello stesso Imposimato;
- v) quest'ultimo, invero, aveva affermato che (pag. 1295 della sentenza appellata <<ove gli fosse stato realmente prospettato un problema relativo alla decisione di trattenere o rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun modo potuto dare disposizioni su tale materia che rientrava nella competenza del dott. Sica, P.M. titolare dell'azione penale nell'inchiesta in oggetto>>;
- w) per contro, il teste Sica aveva <<dichiarato che essendo stato il procedimento Sindona formalizzato in tempi brevi, eventuali contatti con gli organi di polizia, specificamente con il dott. Contrada, li avrebbe dovuto avere il Giudice Istruttore, cioè il dott. Imposimato titolare del processo (v. pag. 85 cit ud.). Nell'altra udienza, cioè quella del 14-9-1994, in cui il dott. Sica è stato escusso precipuamente per testimoniare, quale ex Alto Commissario, per la vicenda Tognoli, aveva dichiarato che per le

indagini del 1979-1980 su Sindona, il dott. Contrada aveva collaborato con il Giud. Istruttore Imposimato più che con lui. (...) La verità, quale emerge dalle risultanze processuali, sia testimoniali che documentali, è che il dott. Contrada ebbe rapporti precipuamente con il G.I. Imposimato, così come era naturale che fosse in quanto sin dal primo momento in cui il dott. Contrada si occupò delle relative indagini, il procedimento penale era già formalizzato>>(Vol. XIV Motivi nuovi, pag. 55);

- x) Il tribunale, infine, aveva misconosciuto la lettera di elogio dei funzionari Contrada e Vasquez in data 16 luglio 1980, inviata dal G.I. Imposimato al capo della Polizia ed al Direttore Centrale della Criminalpol;

Ritiene questa Corte, in conformità con la ricostruzione del Tribunale, che la agevolazione - oggettivamente posta in atto con il rilascio - della fuga di John Gambino, indiziato mafioso e già oggetto di investigazioni di Boris Giuliano, fu il frutto di una attività di consapevole oscuramento del suo rintraccio e delle emergenze documentali ad esso legate, e quindi fu illuminata dal dolo di rendere un servizio al sodalizio mafioso, che si era avvalso del Gambino come uno dei più stretti fiancheggiatori di Michele Sindona durante il suo simulato sequestro e se ne avvalse subito dopo il suo rientro a New York¹.

¹ La posizione del Gambino era stata già oggetto del rapporto del 7 maggio 1979 a firma di Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo intitolato "Accertamenti su attività illecite del crimine organizzato in U.S.A. ed Italia con pagamenti attraverso operazioni bancarie", inviato alla Procura della Repubblica di Palermo, richiamato nel corpo del rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979, riguardante gli accertamenti sullo stesso Gambino, diretto al G.I. Imposimato.

Il ruolo del Gambino in tale vicenda è stato tratteggiato sia nella sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio del 17 luglio 1984 a firma del G.I. Giuliano Turone, cui fa riferimento il Tribunale, prodotta nel giudizio di primo grado all'udienza del 22 settembre 1995 sull'opposizione della Difesa², sia nella sentenza della Corte di Assise di Milano, resa nei confronti di Michele Sindona + 25 il 18 marzo 1986, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987 (prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 22 marzo 2000), divenuta irrevocabile il 25 febbraio 1988 nei confronti, tra gli altri, di Giovanni Gambino, Francesco Fazzino, Pier Alessandro Magnoni, Giacomo Vitale, Michele Barresi, Rosario Spatola, Vincenzo Spatola, Francesca Paola Longo³.

Nella predetta sentenza della Corte di Assise di Milano, alle pagine 277-278 si afferma <<Giovanni Gambino svolse anch'egli una parte di primaria importanza nel gestire la simulazione del sequestro e nel prestare assistenza a SINDONA durante la sua permanenza segreta a Palermo.

Pochi giorni prima della scomparsa di SINDONA da New York egli si incontrò con lo stesso in quella città, ed ebbe contatti telefonici e personali con Rosario SPATOLA (...). Giunse a Palermo il 6 settembre prendendo alloggio in una camera di albergo prenotatagli da Rosario SPATOLA, e il giorno stesso telefonò nell'ufficio di New York della E.A.C. di Pier Sandro MAGNONI⁴ (...); da tale

² Opposizione motivata con la sua pretesa irrilevanza, cfr. pag. 15 della trascrizione.

³ Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è notorio, il Sindona morì avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del cianuro.

⁴ Genero del Sindona

momento (...), visse in continuo contatto con SINDONA, prestandogli assidua assistenza, e rimanendo di solito presente quando, nella casa della LONGO⁵, costui si intratteneva segretamente a colloquio con altre persone.

In particolare, assistette SINDONA mentre, il 25 settembre nella casa di Torretta, MICELI CRIMI lo feriva con un colpo di pistola alla gamba (40/9,147), si recò a Roma il 18 settembre ed a Milano dal 2 al 6 ottobre per adempiere incarichi conferitigli dallo stesso Sindona, ed accompagnò il medesimo, come si è detto, nel viaggio verso Vienna iniziato a Palermo il giorno otto ottobre. Prima di intraprendere quest'ultimo viaggio il Gambino si era procurati da Rosario Spatola i biglietti aerei fino a Milano ed una falsa carta di identità a nome dello stesso Rosario, ed aveva predisposto l'incontro Milano con Francesco Fazzino, il quale con la propria automobile doveva accompagnare il gruppo in Austria. Si occupò infine del rientro di Sindona a New York, dove lo stesso per i primi giorni rimase nascosto nella casa di suo fratello Gambino Rosario>>.

Le emergenze processuali, ad avviso di questa Corte, hanno smentito la ricostruzione dei fatti ammannita dall'imputato ed hanno avvalorato la testimonianza dell'ex Giudice Istruttore di Roma Ferdinando Imposimato, peraltro intrinsecamente credibile nei riferimenti certi cui è apparsa legata, pur nel comprensibile sbiadire del ricordo.

Segnatamente, come ricordato dal Tribunale (pagine 1295-1296 della sentenza appellata), il teste, escusso all'udienza del 31 marzo 1995, <<ha categoricamente escluso di avere appreso della presenza del Gambino presso i locali della Questura di Palermo solo a seguito dell'inoltro al suo ufficio, in data

⁵ Favoreggiatrice del Sindona, che ospitò nella propria abitazione di Palermo, in Piazza Diodoro Siculo n. 4, per oltre un mese (cfr. pag. 260 della citata sentenza della Corte di Assise di Milano).

21/10/1979 del rapporto giudiziario da parte della Squadra Mobile di Palermo; ha escluso di avere appreso prima di tale comunicazione ufficiale la predetta circostanza e tanto meno di avere letto in precedenza il verbale delle dichiarazioni rese dal Gambino, inviatogli solo quale allegato al predetto rapporto; ha, quindi, categoricamente, escluso di avere dato istruzioni a funzionari della Questura di Palermo di rilasciarlo sulla base di una informale comunicazione inerente una presenza a Palermo del predetto Gambino (cfr. ff. 18- 33 e ss. ud. cit.).

Il teste ha smentito quanto affermato dall' imputato non solo con tale preciso ricordo ma anche con altro dato di natura logica dichiarando che, ove gli fosse stato realmente prospettato un problema relativo alla decisione di trattenere o rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun modo potuto dare disposizioni su tale materia che rientrava nella competenza del dott. Sica, P.M. titolare dell'azione penale nell'inchiesta in oggetto (cfr. ff. 31 e ss.-40 ud. cit.).

Ha ricordato che il giorno stesso dell'avvenuta formalizzazione del procedimento (la cui richiesta era stata inoltrata dal P.M. l'11 Ottobre 1979) egli aveva provveduto ad investire la Questura di Palermo di tutta una serie di indagini finalizzate a comprendere se la scomparsa del Sindona fosse da ricollegare ad un sequestro reale ovvero simulato; a tal fine ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti telefonici con il dott. Contrada al quale egli stesso aveva fornito i propri numeri telefonici di ufficio e di abitazione (in tal senso trovano precisa spiegazione i numeri telefonici annotati nell'agenda dell'imputato alla data del 12 Ottobre 1979); ha ritenuto possibile il verificarsi della riunione presso il centro Criminalpol di Roma alla data del 13 Ottobre, annotata nell'agenda dell'imputato, in ordine alla vicenda Sindona, ma ha escluso che in tale riunione si fosse

affrontato l'argomento della presenza del Gambino presso gli uffici della Questura di Palermo (cfr. ff. 13 e ss. - 27 e ss.ud. cit.)>>.

Peraltro, anche le dichiarazioni dei testi Antonio Subranni, Gabriele Ciccone (che nella qualità di vice-dirigente della Squadra Mobile di Roma, aveva ricevuto la denuncia dell'avv.to Guzzi ed aveva provveduto al fermo di Vincenzo Spatola mantenendo i contatti con l'A.G. per il prosieguo delle indagini) e Domenico Sica, <<fonti assolutamente attendibili ed indifferenti alla posizione dell'imputato>> sono apparse <<tutte convergenti in ordine alla mancata conoscenza di una comunicazione da parte del dott. Contrada della presenza a Palermo del Gambino all'asserito fine di deciderne l'eventuale arresto>> (pag. 1303 della sentenza appellata).

Quanto alla osservazione difensiva secondo cui i testi Sica ed Imposimato si sarebbero contraddetti a vicenda, osserva questa Corte che il Tribunale ha valorizzato - per la sua intrinseca logicità - una considerazione valida sul piano dei principi generali, riguardante la competenza del Pubblico Ministero nell'ipotesi di adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, e ciò a prescindere dalla circostanza che il procedimento fosse stato formalizzato sin dall'undici ottobre 1979 e che Contrada avesse avuto <<rapporti precipuamente con il G.I. Imposimato>>.

Correttamente, dunque, quel Giudice ha ritenuto << del tutto incredibile (...) che il P.M. titolare dell'inchiesta non fosse stato informato della presenza del Gambino a Palermo al fine delle eventuali richieste in ordine alla sua libertà personale, di sua competenza, e che invece, fosse stato informato il G.I. che, oltre

a non essere competente in ordine a tale determinazione per la quale avrebbe dovuto in ogni caso investire il P.M., non avrebbe potuto esprimere alcun fondato parere sulla opportunità di un eventuale arresto del Gambino essendo il 12 ottobre 1979 solo da un giorno in possesso dell'incarto processuale relativo alla vicenda Sindona>>.

Ha reputato <<altrettanto insostenibile, poi, che in assenza anche solo di un provvedimento di fermo a carico del Gambino (la documentazione acquisita ha consentito di accertare che il predetto era stato semplicemente accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile, e dopo essere stato sottoposto a perquisizione, ne erano state assunte le dichiarazioni a verbale- l'imputato ha, invece, piu' volte fatto riferimento ad un asserito provvedimento di fermo di Polizia v. f. 68 ud. 11/11/1994 e f.77 ud. 16/12/1994) il G.I. di Roma avesse potuto far protrarre, illegalmente, per oltre un giorno, la presenza del soggetto presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo e che avesse addirittura letto, alla presenza di piu' testimoni, il p.v. delle dichiarazioni dallo stesso rese il giorno prima, in attesa di deciderne il rilascio o meno>> (pagine 1308-1309 della sentenza appellata).

Altro indicatore di attendibilità della testimonianza di Imposimato è stato individuato dal Tribunale nel tenore del rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979, riguardante gli accertamenti sul conto di John Gambino: << è, infatti, notorio per gli addetti ai lavori che ogni qualvolta la Polizia Giudiziaria riceve specifiche direttive in ordine ad un'attività investigativa, specie se si tratti della disposizione di arrestare o di non arrestare qualcuno, ne faccia espressa menzione nel relativo rapporto con espressioni del tipo “ come da direttive ricevute da...- o secondo intercorse intese verbali con....”,

mentre nessun cenno in tal senso alle pregresse intese con il giudice Imposimato risulta nel citato rapporto>> (pag. 1311 della sentenza appellata).

Elementi di segno contrario alla versione dell'imputato, e dunque idonei a corroborare le dichiarazioni rese in sede di esame da Imposimato, sono emersi, poi, dalla testimonianza dell'avv. Cristoforo Fileccia, che i difensori appellanti hanno, invece, invocato come un contributo a loro favore, estrapolandone alcuni frammenti e non focalizzandone il nucleo essenziale.

L'avv. Fileccia, infatti (pagine 1310 –1311 della sentenza appellata), ha ricordato di avere ricevuto nel proprio studio una visita da parte di John Gambino, che conosceva in quanto parente dei suoi assistiti Inzerillo, precisando che questi gli aveva riferito di essere stato fermato lo stesso giorno da personale della Squadra Mobile e di essere stato rilasciato da pochissimo tempo. Il Gambino, ha soggiunto il teste, gli aveva manifestato preoccupazioni a causa di quegli accertamenti eseguiti nei suoi confronti, ma non aveva lamentato alcun abuso commesso dalla Polizia ai suoi danni (cfr. pagine 35 e ss. trascrizione udienza 11/4/1995).

I difensori appellanti, al fine di sostenere, alla stregua della deposizione dell'avv. Fileccia, che il Gambino sarebbe stato rilasciato il pomeriggio del 13 ottobre 1979 e non la tarda serata del 2 ottobre, hanno osservato che:

- dai verbali delle dichiarazioni del predetto e del di lui cugino Rosario Gambino si ricava che lo stesso John Gambino venne interrogato (il 12 ottobre 1979) dal dott. De Luca dalle 21.00

sino alle 22.25, orario a partire dal quale risulta interrogato Rosario Gambino ;

- l'avv. Fileccia aveva dichiarato che John Gambino si era recato presso il suo studio, a due passi dal Motel Agip, *<<quasi contestualmente al suo rilascio>>* (pag. 40 trascrizione udienza 11 aprile 1995);
- la visita allo studio, secondo il ricordo del teste, era stata fatta non oltre le 21.00 e, quindi, non poteva essere stata fatta la sera del 12 ottobre.

Orbene, in sostanziale consonanza con le persuasive osservazioni sviluppate dal Procuratore Generale nella sua Memoria sulla vicenda Gambino, depositata il 24 ottobre 2000 nell'ambito del primo dibattimento di appello, va rilevato che l'avv. Fileccia - sia pure con la riserva di un ricordo non certo - ha evocato la coincidenza tra il giorno del "fermo"⁶ e quello della visita, così come la relativa brevità dei tempi dell'accompagnamento in Questura di John Gambino (cfr. pag. - 39 della trascrizione: *<<P.M.: Mi scusi, quando era stato fermato rispetto al momento in cui parla con lei? FILECCIA C.: Ma credo che lo stesso giorno. P.M.: Lo stesso giorno in cui era venuto da lei? FILECCIA C.: Credo, credo che lo stesso giorno, perchè non credo che sia stato trattenuto molto tempo >>*; cfr. ancora pag. 45 della trascrizione : *<<Io quando è avvenuto il fermo non lo so, con certezza so che è avvenuto da me subito dopo il rilascio>>*).

⁶ L'espressione "fermo" è utilizzata per comodità espositiva; si trattò, in realtà, non di un fermo di Polizia Giudiziaria, ma di un accompagnamento in Questura ai sensi dell'articolo 157 T.U.L.P.S.

Alle insistenze della difesa affinché egli desse << *un'ora a questo incontro*>>, ha risposto : <<*tardi era.... Era tardissimo, dopo che io avevo finito e non c'era più nessuno.....Tardi rispetto alle abitudini del mio studio..... Io alle otto e mezza non ricevo più*>>, anche se non erano << *le undici di notte*>> (pag. 43 della trascrizione).

I difensori appellanti, dunque, hanno espunto da tutto il contesto della deposizione la risposta : <<*ma siano 21, le nove, le nove e un quarto, questo può essere*>>, fornita dal professionista dopo che il difensore che conduceva l'esame, avendo raccolto dal teste l'indicazione che non potevano essere le 23.00, cioè << *le undici di notte*>>, aveva prospettato - escludendola egli stesso in modo suggestivo - l'ipotesi che potessero essere le 22.00:

(AVV. SBACCHI: *Dico allora...mi scusi, andiamo secondo le sue abitudini. Le undici non possono essere, intendo le 23, le 22 non possono essere....FILECCIA C.: Ma siamo 21, le nove, le nove e un quarto, questo può essere*>> (pagine 43-44 della trascrizione).

Né, ad avviso di questa Corte, il costrutto accusatorio è scalfito dalle indicazioni dei verbali delle dichiarazioni rese da John Gambino, e poi dal cugino Rosario al dott. De Luca. Da tali documenti, infatti, si evince che l'ora di inizio della audizione John Gambino (le 21.00), ma non la sua durata, che dovette necessariamente essere breve, e non certo di quasi un'ora e mezza (cioè fino alle 22.25,ora di inizio dell'escussione di Rosario Gambino).

Ed invero, a prescindere dalla relativa stringatezza dei verbali in questione, la perquisizione personale e sui bagagli che aveva preceduto

le dichiarazioni era iniziata alle 19.50 ed era stata verbalizzata in poche righe alle ore 20.00, con la conseguenza che vi era stata quasi un'ora di tempo per interrogare il Gambino e, poi - , come è sovente prassi degli inquirenti - incominciare alle 21.00 a verbalizzare le risposte già rese.

In conclusione, stando alla versione dei fatti offerta da Contrada, il rilascio di John Gambino sarebbe avvenuto, al più tardi, subito dopo la riunione presso il Centro Criminalpol di Roma di sabato 13 ottobre 1979, indetta per le 12.00 e prima del successivo trasferimento a Spoleto, previsto per il colloquio chiesto dal detenuto De Caro, suo confidente (nell'agenda dell'imputato relativa al 1979, alla data del 13 Ottobre risulta l'annotazione “ *partenza per Roma- aereo 8,20- Ten. Col. Subranni*” e più sotto risulta annotato: “ *h. 12,00 riunione Centro con il dott. Imposimato G.I.- partenza h. 16,00 per Spoleto Carcere (De Caro Vincenzo)*”.

L'avv. Fileccia, tuttavia, si è detto certo di ricordare che il Gambino era andato a trovarlo quasi contestualmente al suo rilascio, e pertanto non è possibile che lo stesso Gambino fosse andato da lui “*tardi, anzi tardissimo*”, la sera di sabato 13 aprile 1979, dopo l'orario in cui normalmente il professionista riceveva gli ultimi clienti.

Oltretutto, il Gambino aveva detto all'avv. Fileccia che il suo accompagnamento aveva avuto tempi brevi e di essere stato ben trattato dalla Polizia; circostanza, quest'ultima, difficilmente conciliabile con l'ipotesi di una notte trascorsa negli Uffici della Squadra Mobile.

La circostanza che il rilascio di John Gambino avvenne la sera del 12 ottobre 1979 ha trovato, poi, conferma anche nelle dichiarazioni dell'Ispettore Calogero Buscemi, l'unico tra i sottufficiali escussi che, unitamente al Maresciallo Giuseppe Curcio, ha mostrato di conservare, compatibilmente con il tempo trascorso, ricordi precisi e fedeli della vicenda.

L'ispettore Buscemi, infatti, ha riferito di avere accompagnato il Gambino la sera del 12 Ottobre presso gli uffici di Polizia; di non averlo più trovato allorquando, alle ore alle 7,30-8,00 del mattino seguente, era ritornato in ufficio; di avere appreso che lo stesso era stato rilasciato la stessa sera del 12 Ottobre, "subito dopo" (cfr. pagine 152 e ss.- 176 trascrizione udienza 20/1/1995).

Alla medesima stregua, pur dimostrando una palese imprecisione nei ricordi (tanto da collocare l'episodio nel 1970) il maresciallo Calogero Salamone, sottufficiale della Criminalpol, ha dichiarato di non avere trovato in ufficio il Gambino all'indomani del suo accompagnamento : <<SALAMONE C.: Poi l'indomani ho saputo che era stato rilasciato su disposizione del Magistrato che dirigeva le indagini. PRESIDENTE: E la notte la passò allora in ufficio? SALAMONE C.: Questo non lo so>> (pag. 135 trascrizione udienza 7/2/95).

Analoghe dichiarazioni ha reso il maresciallo Salvatore Urso, anch'egli in forza alla Criminalpol:

<<URSO S.: Sì, credo di sì e credo che ha dato l'ordine il dott. Imposimato di metterlo in libertà... perchè c'erano pochi elementi, per quanto io sappia. PRESIDENTE: E lei quando l'ha saputo

questo che dette questo ordine? URSO S.: Ma forse all'indomani mattina, quando poi non c'era più, all'indomani>> (pagina 67 trascrizione udienza 7/2/1995).

Secondo i difensori appellanti tali testimonianze non contrasterebbero con la tesi dell'imputato: il Gambino infatti, *<<si trovava ancora negli Uffici della Squadra Mobile, a disposizione del dott. De Luca che, appunto nel suo ufficio della Squadra Mobile, lo aveva interrogato dalle ore 21 in poi (...).*

D'altronde il Gambino, dovendo trascorrere la notte negli uffici di polizia in attesa della decisione sui provvedimenti da adottare nei suoi confronti, e non potendo essere rinchiuso nelle camere di sicurezza perché non era in stato di arresto o di fermo di p.g., doveva necessariamente essere trattenuto negli uffici della Squadra Mobile, allora presidiati anche di notte, e non nei sovrastanti Uffici del Centro Criminalpol che nelle ore notturne non aveva personale di servizio di sorveglianza e vigilanza>> (pagina 27 Volume XIV dei Motivi nuovi).

Tale argomentazione, apparentemente lineare, non è, però conducente: tutti i predetti testi, infatti, hanno riferito di avere appreso che il Gambino era stato rilasciato; non si sono, cioè, limitati a dire di non averlo trovato in ufficio.

In definitiva, è certo che John Gambino venne rilasciato la sera del 12 ottobre 1979 e che, dunque, dell'opportunità di trattenerlo non si parlò alla riunione indetta al Centro Criminalpol di Roma alle ore 12.00 del 13 ottobre.

E' rimasta, dunque, smentita dalle risultanze processuali la testimonianza del vice dirigente della Squadra Mobile Vittorio Vasquez, presente alla riunione del 13 ottobre, che ha aderito totalmente alla tesi difensiva enunciata dall'imputato (cfr. pagine 34 e ss. 61 e ss. trascrizione udienza 10/1/1995),

Ha dichiarato, infatti, che la sera in cui il Gambino fu accompagnato in Ufficio egli si trovava già a Roma, che la riunione al Centro Nazionale Criminalpol di Roma era stata fatta nella mattinata successiva ed ha soggiunto :

<<Si, e l'indomani mattina sono venuti pure il dott. Contrada e il Col. Subranni, se non sbaglio, e si è discusso con Imposimato della posizione di John Gambino e lui disse di lasciarlo andare perché non c' erano gli elementi per poterlo fermare " (pag. 35 della trascrizione)>>

<<..... nel corso della riunione si è parlato anche di John Gambino". "..... si parlò che cosa dovevano farne di John Gambino, se gli elementi che il dott. Imposimato era in possesso, li riteneva sufficienti per potere arrestarlo. E, l'ho detto, no" (pag. 62 della trascrizione)>>.

La già evidenziata convergenza delle risultanze processuali di segno contrario alle dichiarazioni del teste, al di là di quelli che sono stati i suoi rapporti personali e professionali con Contrada, induce necessariamente a condividere il giudizio di inattendibilità dello stesso Vasquez, espresso per questo aspetto dal Tribunale (pagine 1303 - 1304 della sentenza appellata).

La deposizione del teste Imposimato, oltre ad essere corroborata da significative conferme, è apparsa solida anche nel suo nucleo essenziale, costituito dall'affermazione di avere avuto notizia dell'accompagnamento in questura di John Gambino con la trasmissione del rapporto del 21 ottobre 1979.

I difensori appellanti hanno dedotto che il teste avrebbe implicitamente ammesso di avere avuto notizia, già il 12 ottobre 1979, dell'accompagnamento del Gambino.

Tale, implicita ammissione si trarrebbe da brano della sua deposizione, che qui si riporta così come trascritto a pag. 46 del volume XIV dei Motivi nuovi: <<l'ho saputo dopo, ovviamente, dopo la perquisizione. Dopo la perquisizione che fu fatta, perché la figura di Jhon Gambino è legata ad un episodio importante che credo non risulti dagli atti del processo, cioè al fatto che fu trovato in suo possesso un documento..... in cui era scritto: Francoforte – New York – TVA 741 (pag. 7 cit. ud.)>>.

In altri termini, assumono i predetti difensori, se Imposimato fu informato dell'accompagnamento <<dopo la perquisizione>> del Gambino, effettuata alle 19,50 del 12 ottobre 1979, vuol dire che ne fu messo al corrente prima di ricevere il rapporto del 21 ottobre, e dunque è credibile che ciò avvenne la stessa sera e che il rilascio avvenne su sua disposizione.

Orbene, va immediatamente rilevato che il medesimo brano della deposizione di Imposimato era stato riportato in modo differente - e fedele al testo della trascrizione - alle pagine 25-27 del Volume VI

dell'Atto di impugnazione, subendo, poi, una strumentale mutilazione nel testo appena riportato.

In pratica, al posto dei puntini di sospensione che, nella versione dei Motivi nuovi, compaiono dopo le parole *<<fu trovato in suo possesso un documento>>* si rinviene l'inciso, esistente nell'originale della trascrizione, *<<questo poi venne fuori quando ricevemmo il rapporto>>*; inciso che, che, come puntualmente osservato dal Procuratore Generale nella già citata Memoria sulla vicenda Gambino, depositata il 24 ottobre 2000, fa mutare completamente il senso del discorso e naufragare il costrutto difensivo.

Per una migliore intelligenza della risposta del teste si cita il brano nella versione originariamente - ed integralmente – riportato nell'atto di Impugnazione:

<<P.M.: Sì, mi scusi se l'interrompo, poi magari ci ritorniamo su questo punto, abbiamo un attimino divagato dalla domanda; la domanda in termini precisi è questa, la ripeto: lei ha mai saputo che il Jhon⁷ Gambino in un certo momento, e precisamente - ripeto - il giorno dopo della formalizzazione del processo fu accompagnato presso gli uffici della Questura di Palermo e i funzionari, a prescindere da chi, la contattarono chiedendole istruzioni sul da farsi? Lei ha mai saputo che il Jhon Gambino fu alla Questura di Palermo, sì o no?

IMPOSIMATO F.: No.

P.M.: Non l'ha mai saputo.

⁷ Così nel testo della trascrizione (piuttosto che, correttamente, "John").

IMPOSIMATO F.: *L'ho saputo dopo, ovviamente, dopo la perquisizione.*

P.M.: *Quale perquisizione?*

IMPOSIMATO F.: *Dopo la perquisizione che fu fatta, perché la figura di Jhon Gambino è legata ad un episodio importante che credo non risulti dagli atti del processo, cioè al fatto che fu trovato in suo possesso un documento, questo poi venne fuori quando ricevemmo il rapporto, un documento in cui era scritta Frank Food⁸, New York, tva⁹ 741. E allora, ricevuto questo documento ovviamente chiedemmo alla Polizia Giudiziaria di sviluppare tutte le indagini per cercare di capire a che cosa si riferisse questo documento e credo che dopo un certo numero di giorni di indagini non si venne a capo di nulla. Dopo di che io mi feci dare il rapporto, mi feci dare questo documento e lo consegnai all'investigatore dell'FBI che stava a Roma con cui ero in contatto che si chiamava Michael Jevveler>>.*

Giova chiarire che, a pag. 250 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 nei riguardi di Michele Sindona + 25, a proposito delle attività propedeutiche alla scomparsa dello stesso Sindona, si ricorda che << il 3 aprile 1979 tale Joseph Bonamico, residente New York, richiese l'emissione di un passaporto a suo nome (...). Il passaporto venne ritirato il giorno stesso da persona evidentemente diversa dal Bonamico, il quale successivamente ne richiese un altro. Quel passaporto (..), fu utilizzato da

⁸ Così il testo trascritto (il luogo di partenza del volo era Francoforte; il tenore dell'appunto, citato nel rapporto del 21 ottobre 1979 a firma Contrada, è "741/Sabato-Franco forte/6-40/2145296617").

⁹ Così nel testo della trascrizione; leggasi "TWA".

Michele Sindona, con il falso nome di Joseph Bonamico, per tutto il periodo della sua scomparsa>>.

Dalla medesima sentenza si ricava (pagina 288) che Sindona viaggiò da Francoforte a New York il 13 ottobre 1979 e <<sull'aereo compilò la dichiarazione doganale necessaria per l'ingresso negli stati Uniti, sottoscrivendo con il nome di Joseph Bonamico il relativo modulo, sul quale poi l'F.B.I. rilevò le sue impronte digitali (...)>>.

Orbene, il rilievo dattiloscopico, come ricordato dal teste Imposimato, trasse spunto dalla indicazione, non compresa dagli investigatori italiani, ma proficuamente raccolta da quelli statunitensi, del volo Francoforte – New York, TWA 741, contenuta in uno dei foglietti in possesso del Gambino al momento della perquisizione (segnatamente, come si è detto richiamando le censure dei difensori appellanti, e come risulta da pag. 247 della citata sentenza della Corte di Assisi di Milano, l'appunto vergato sul foglietto recitava << 741-sabato-Francoforte. 6-40>>.

Il teste, anzi, ha persuasivamente ancorato il suo ricordo di John Gambino proprio alla disponibilità degli allegati del rapporto del 21 ottobre 1979 a firma Contrada, consegnati ad un investigatore dell'F.B.I., che portarono alla prova della simulazione del sequestro di Michele Sindona.

Mette conto, a questo punto evidenziare che tale disponibilità fu non solo tardiva (il Gambino era già negli Stati Uniti), ma soprattutto, necessitata (gli allegati, cioè, non potevano più essere tenuti celati).

Nella memoria del Procuratore Generale sulla vicenda Gambino, depositata il 24 ottobre 2000, si evidenzia, persuasivamente, lo strettissimo nesso tra il rinvenimento dei foglietti addosso a John Gambino, reso noto soltanto con il rapporto del 21 ottobre, e gli esiti della perquisizione eseguita nella cella di Rosario Spatola il 20 ottobre.

Come esposto nel rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979 (8° foglio), dopo l'arresto di Rosario Spatola, il 20 ottobre si procedette al sequestro delle sue agendine relative agli anni 1976,1977, 1978. In pari data <<*agenti di custodia della locale Casa Circondariale effettuavano la perquisizione nel corso della quale, tra le pagine di un cruciverba, venivano rinvenuti manoscritti dello Spatola Rosario che venivano sequestrati*>>; manoscritti allegati in copia fotostatica al rapporto stesso.

Nella sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa il 26 maggio 1980 dal giudice istruttore Imposimato (prodotta all'udienza del 22 settembre '95) si chiarisce che si trattava di una lettera autografa, non terminata, destinata nelle intenzioni dell'autore a pervenire agli inquirenti italiani in via anonima e volta ad alleggerire la posizione di Vincenzo Spatola. Rosario Spatola, supponendosi anonimo, affermava di essere colui che aveva dato “*a quell'innocente di Spatola VINCENZO*” la lettera consegnata all'avv. Guzzi e spiegava che Michele Sindona si era spostato a Francoforte, da dove era andato in America.

Orbene, il Procuratore Generale ha puntualmente inferito (pag. 16 della citata memoria) che il rapporto del 21 ottobre 1979 non nacque sabato 20 ottobre, come affermato dall'imputato all'udienza del 31/03/1995 (pag. 68 della trascrizione) , ma nacque il giorno della sua data, "tanto è vero che vi è menzionata la perquisizione dello stesso giorno 21 nella cella di Spatola Rosario. E' certo che con detto rapporto vede la luce, per la PRIMA VOLTA, l'indicazione di quel famoso e importante «documento» (di cui ha parlato Imposimato): 741 sabato Francoforte etc., NON MENZIONATO nel verbale di perquisizione del Gambino, come non vi è menzionato l'altro biglietto recante l'indicazione del numero di telefono di Villa Igea (ed altri numeri di telefono).

Prima di tale data NON ESISTE TRACCIA di entrambi i biglietti trovati nelle tasche di John Gambino ed inoltre, fatto gravissimo, NESSUNO ne risulta a conoscenza, nemmeno coloro (De Luca) che alle 21 del 12 ottobre sentono a s.i.t. il Gambino: tanto è vero che nel verbale non c'è NEPPURE UNA DOMANDA circa il «documento» e circa l'altro documento con i numeri di telefono (ecco perché a pag. 7 della presente memoria si è detto che non ci voleva un'ora e mezza per chiedere al Gambino le quattro banalità che sono verbalizzate).

Il Giudice Istruttore di Milano a proposito della libertà di movimento di Sindona a Palermo ha parlato di «investigatori palermitani distratti», ma di semplice distrazione non può parlarsi, visto che NON ESISTE neppure il verbale di sequestro, come si constata dalla lettura degli allegati al rapporto 21/10/1979.

Nè può obiettarsi che non è allegato neppure il verbale di sequestro del manoscritto rinvenuto nella cella di Spatola Rosario: lì, infatti, la perquisizione fu eseguita non dalla Polizia ma dagli agenti di custodia che, evidentemente, fecero

essi il verbale di sequestro, tanto è vero che il dott. Contrada poté allegare al rapporto solo una fotostatica del manoscritto”.

I documenti rinvenuti addosso a John Gambino il 12 ottobre vennero, in altri termini, sequestrati di fatto dall'imputato, per riapparire soltanto come allegati al rapporto del 21 ottobre: non vi sarebbe stata ragione di appropriarsene se fossero apparsi insignificanti, né di celarne l'esistenza se fossero apparsi significativi.

L'appropriazione di essi fu attuata in occasione della perquisizione effettuata presso gli Uffici della Criminalpol, prima che lo stesso Gambino fosse interrogato negli uffici della Squadra Mobile dal vice dirigente De Luca.

Tale costrutto trova avallo non soltanto nel verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso Gambino a De Luca, nel corpo del quale non viene posta alcuna domanda sul significato dei biglietti, ma anche nella circostanza che il verbale di perquisizione, pur menzionando la partecipazione sia di <<ufficiali e Agenti della Squadra Mobile>> che del <<Centro Interprovinciale Criminalpol>>, è firmato unicamente dal Sovrintendente Capo di P.S. Michele Santulli e dal maresciallo Salvatore Urso della stessa Criminalpol, mentre non vi figura la firma del dott. De Luca.

Deve ritenersi, dunque, che quest'ultimo non partecipò alla perquisizione, e che il suo ricordo di avervi partecipato sia fallace quanto la sua affermazione di avere interpellato Contrada per telefono, la sera stessa del 12 ottobre, mentre si trovava a Roma (è stata accertata, infatti, la presenza a Palermo dell'imputato, partito la

mattina successiva con il volo Palermo-Roma delle 8.20).

Tale erroneo ricordo trova una plausibile spiegazione in una sua elaborazione postuma; in un appiattimento, cioè, della cronologia degli eventi, dovuto al tempo trascorso ed alla buona fede del teste, inconsapevolmente portato a fare coincidere il momento del rinvenimento dei foglietti in possesso del Gambino con quello della loro ostensione (il rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979) perché legato alla scoperta della loro estrema rilevanza.

Per concludere la rassegna delle censure concernenti l'attendibilità del teste Imposimato, viene in considerazione la lettera di elogio dei funzionari Contrada e Vasquez in data 16 luglio 1980, da lui redatta ed inviata al capo della Polizia ed al Direttore Centrale della Criminalpol, riprodotta nel suo contenuto alle pagine 41-42 del Vol. XIV dei Motivi nuovi.

In detta missiva, si dà effettivamente atto della proficua attività investigativa svolta da Contrada e dal vice dirigente della Squadra Mobile Vittorio Vasquez << *nel corso di complesse e delicate indagini relative alle attività criminose svolte in Roma, Milano, Palermo e negli Stati Uniti da pericolosi elementi appartenenti a crimine organizzato italo - americano, dediti al traffico di stupefacenti, all'esportazione clandestina di valuta e ad attività delittuose collegate.*

Il dr. Contrada ed il dr. Vasquez hanno raccolto, pur tra le notevoli difficoltà dell'ambiente dominato dalla paura e dalla omertà una serie di precisi elementi comprovanti le attività illecite svolte dalle persone inquisite in Sicilia, i loro collegamenti con i maggiori esponenti di Cosa Nostra (tra cui Giovanni, Rosario e Giuseppe Gambino, Joseph Macaluso, Antonio Caruso e Michele Sindona).

Le precise e circostanziate risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, apprezzate anche dagli investigatori dell' F.B.I. hanno consentito la emissione da parte di questo Giudice, di 8 mandati di cattura nei confronti di persone implicate in gravissimi delitti in Italia e negli Stati Uniti....>>(tra cui il Gambino).

Sul punto, deve farsi rinvio alle considerazioni svolte dal Tribunale sulla scorta delle persuasive spiegazioni offerte dal teste Imposimato, il quale (pagine 1298-1300 della sentenza appellata) <<ha dichiarato che, mentre all'epoca delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria di Palermo aveva ritenuto che il dott. Contrada stesse collaborando lealmente, successivamente, a seguito della ricostruzione dei movimenti in Sicilia del Sindona e del Gambino, che avevano per lungo tempo circolato indisturbati in tale città fin dai primi giorni del Settembre 1979, incontrandosi con moltissimi esponenti massoni e mafiosi, si era reso conto che doveva esserci stata “qualche distrazione” da parte della Polizia ed aveva dubitato della lealtà della collaborazione fornitagli (cfr. ff. 28 e ss.- 48 e ss. ud. cit.).

Alle esplicite domande rivoltegli in merito alla nota a sua firma, inviata il 16/7/1980 al Capo della Polizia ed al Capo della Criminalpol, di elogio al dott. Contrada e al dott. Vasquez per la collaborazione nelle indagini delegate eseguite sulla vicenda Sindona, cui l'imputato ha piu' volte fatto riferimento nel corso del proprio esame, il teste ha risposto che l'elogio corrispondeva all'idea che in quel momento aveva di una diligente esecuzione delle proprie direttive di indagine da parte del dott. Contrada mentre in seguito aveva avuto occasione di modificare tale convincimento (“*ho fatto un elogio perchè, come già ho detto, alla luce delle indagini svolte a quel tempo io non avevo motivo di ritenere che il dott. Contrada non avesse in qualche modo collaborato diligentemente, proprio perchè*

praticamente tutte le indagini che venivano delegate apparentemente, ripeto qui bisogna parlare di apparenza, erano svolte con diligenza e puntualità...questa lettera si riferisce a questa fase delle indagini”); ha, altresì, aggiunto di ricordare che probabilmente quella lettera di elogio gli era stata addirittura sollecitata dallo stesso dott. Contrada (cfr. dep. Imposimato ff. 54 e 64 ud. 31/3/1995- elogio cit. acquisito in atti all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 8 prod. doc. difesa-dichiarazioni imputato ud. 22/11/1994 e 20/12/1994- L’imputato ha piu’ volte citato anche la lettera inviata in data 8/2/1982 dal G.I. Giovanni Falcone al Questore di Palermo, con la quale si esternava il ringraziamento per la collaborazione offerta nelle indagini istruttorie relative al procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, segnalando tra gli altri anche il dirigente della Criminalpol dott. Contrada, ma come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della trattazione anche tale magistrato, nel corso della sua successiva esperienza professionale, aveva avuto diverse occasioni per modificare il proprio iniziale parere sul funzionario, giungendo a nutrire gravissime riserve sulla correttezza del suo operato- cfr. doc. acquisito all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 9 prod. Difesa)>>.

I difensori appellanti hanno ritenuto di ravvisare ulteriori, implicite ammissioni del teste in altri due brani della deposizione di Imposimato, riprodotti a pag. 51 del volume XIV dei Motivi nuovi.

Il primo consiste nella risposta data dallo stesso Imposimato (pagine 34-35 della trascrizione relativa all’udienza del 31 marzo 1995) alla domanda del Presidente su quali fossero gli elementi a carico del

Gambino quando fu emesso il mandato di cattura, risposta così riportata:

<< "Certamente la lettura del rapporto ci consentì di avere un quadro più chiaro della vicenda, anche perché si seppe che poi Gambino era stato nell'albergo..... in vari alberghi..... che aveva avuto rapporti con varie persone, che era cugino di Rosario Spatola..... che c'erano telefonate etc.....etc.....allora a questo punto abbiamo ritenuto di accomunare la posizione di Gambino a quella di Spatola>>.

In effetti, stando all'originale della trascrizione, il tenore della seconda risposta è leggermente diverso, anche se si tratta di differenze marginali: *<< ...che insomma c'erano delle telefonate, adesso in particolare significherebbe essere proprio veramente straordinario come memoria; ci accorgemmo che c'erano dei contatti provati attraverso questi numeri di telefono trovati in possesso di Vincenzo Spatola che mi pare che portassero anche a Gambino, allora, a questo punto, abbiamo ritenuto di accomunare la posizione di Gambino a quella di Spatola>>.*

Ciò che rileva, tuttavia, è che nessuna implicita ammissione emerge dal brano riportato circa la conoscenza, da parte di Imposimato, della presenza del Gambino alla data del 12 ottobre.

Parimenti privi del significato di “implicite ammissioni”, ad essi attribuito dai difensori appellanti, sono gli ulteriori brani citati alle pagine 51 e 52 del volume XIV dei Motivi nuovi , e cioè :

- la risposta alla domanda *<<alla data del 12 ottobre 1979 c'erano elementi per arrestare John Gambino? >>*, data nei seguenti termini, non necessariamente indicativi della

conoscenza dell'accompagnamento del Gambino <<Se ci fossero stati degli elementi avrei passato gli atti al PM. e l'avremmo arrestato" (pag. 37 trascrizione udienza 31 marzo 1995);

- la risposta alla domanda << "Questi documenti sequestrati a John Gambino qui a Palermo (il 12 Ottobre ... ndr), di cui si è parlato, lei li aveva affidati per le indagini alla Squadra Mobile, alla Criminalpol di Palermo? ", risposta che rivela unicamente la disponibilità dei documenti a seguito della trasmissione del rapporto del 21 ottobre 1979, e che è : <<"E' chiaro. Tutti quegli atti furono oggetto di accertamenti investigativi da parte della Squadra Mobile, io resistetti alle pressioni dell'investigatore americano che voleva ad ogni costo avere subito questi elementi, dissi che prima bisognava aspettare i risultati delle indagini della Squadra Mobile di Palermo e solo dopo l'esito di queste indagini..... " (pag. 63 trascrizione udienza 31 marzo 1995).

Sotto altro profilo, non è decisiva l'obiezione difensiva (pag. 101), secondo cui, dando per veridica la smentita del teste Imposimato, Contrada <<avrebbe dovuto imporre o perlomeno chiedere al dott. Vasquez, al dott. De Luca e ad altri suoi collaboratori che erano a conoscenza dei fatti di non riferire nulla al Giudice o di non lasciar trapelare nulla anche involontariamente, specie in occasione della presenza a Palermo del dott. Imposimato>> .

E' ben possibile, infatti, che l'imputato, referente diretto dello stesso Imposimato per le attività di Polizia Giudiziaria delegate a Palermo, si fosse limitato, come il predetto teste non ha escluso sia avvenuto (<<*Il Dott. Contrada mi avrà parlato certamente di tutta la vicenda nel suo insieme*>> pag. 82 trascrizione udienza 31 marzo 1995), a menzionare l'accompagnamento e l'identificazione del Gambino come dato di cronaca dell'indagine nel suo complesso, senza descriverne, o sfumandone, il contorno ed il contesto.

Forviante, ancora, appare l'obiezione della Difesa secondo cui non vi sarebbero stati elementi per adottare un provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti del Gambino, gravato da meri sospetti per la sua parentela con Vincenzo Spatola e per la sua presenza a Palermo.

Punto decisivo nell'analisi della vicenda è, infatti, come ben evidenziato a pag. 52 del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del primo dibattimento di appello, stabilire se e perché Contrada mentì al suo vice dirigente De Luca, sostenendo che il G.I. Imposimato aveva dato disposizioni per il rilascio di John Gambino, e cioè se egli avesse voluto favorire quest'ultimo e l'attuazione dei piani criminosi per i quali egli si trovava in Sicilia.

Orbene, posto che il fatto storico del mendacio è stato accertato, deve premettersi che per il delitto di favoreggiamento personale il fermo di Polizia Giudiziaria del Gambino era consentito ai sensi dell'articolo 238 dell'allora vigente codice di procedura penale.

Ed, infatti, a mente dell'art. 353 del vecchio codice di rito, esso poteva adottarsi solo per i reati per cui il mandato di cattura era obbligatorio, tra cui non rientrava il favoreggiamento personale, punito con la reclusione sino a quattro anni.

Senonchè il Gambino, come risulta dalla nota in data 8.3.1980 n. 90/15818 a firma del dirigente della II divisione della Questura di Palermo (prodotta il 2 settembre 1995), e come confermato in sede di esame dal maresciallo Curcio, in data 20 ottobre 1968 era stato diffidato dal Questore, sicché nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 4 L.31.5.1965 n.575, avrebbe potuto essere adottato il provvedimento di fermo perché, per il reato di favoreggiamento poteva essere emesso mandato di cattura facoltativo (consentito, ai sensi dell'articolo 254 n.1° del vecchio codice di rito per i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.)

In concreto, poi, è lo stesso imputato ad affermare, in sintonia con il teste De Luca, senza soverchie preoccupazioni garantiste, di avere ritenuto assolutamente necessario trattenere il Gambino, anche con una forzatura, con un pretesto.

E'contraddittoria, quindi, la sua affermazione secondo cui, alla data del 12 ottobre 1979, non vi sarebbero stati i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione della misura, tanto che lo stesso Contrada si è trincerato, in prima istanza, dietro l'inesistente direttiva di rilascio del G.I. Imposimato.

Nel rendere dichiarazioni spontanee all'udienza del 31 marzo 1995

Bruno Contrada (pag. 69 della trascrizione) ha affermato :<<Se io volevo favorire John Gambino non lo facevo pedinare per una giornata, non lo facevo bloccare mentre si stava per imbarcare sull'aereo, non lo facevo accompagnare in ufficio, non lo sottoponevo a perquisizione da trovargli quel pezzetto di carta che poi si rivelò importantissimo per le indagini, perchè c'era segnato il numero di volo utilizzato da Sindona. Noi in quel momento non potevamo capire il significato di quei numeri, dopo fu possibile accertare. Potevo fare questo, potevo farlo partire, non vedo il motivo per cui lo dovevo far bloccare perchè fu bloccato per mio ordine specifico, perchè il maresciallo che lo seguiva mi chiese che cosa doveva fare ed io o lo lasciavo partire e non lo avrei più rintracciato o lo facevo bloccare e portare in ufficio. Ed è inconcepibile che non abbia avvertito il Giudice Istruttore che aveva in mano questa inchiesta>>

Queste affermazioni, riprese dai difensori appellanti, non trovano, però, adeguato riscontro nelle emergenze processuali.

Il maresciallo Curcio, infatti, nel corso del suo esame, assunto all'udienza del 7 febbraio 1995, coerentemente con le risultanze della relazione di servizio a sua firma in data il 12 ottobre 1979, ha riferito di avere autonomamente deciso di recarsi al Motel Agip perché la presenza del Gambino era emersa dalla scheda delle presenze alberghiere, pervenuta alla sezione antimafia della Squadra Mobile e perché il dirigente dr. Crimi era assente. Era, prassi, infatti, in simili casi (il Gambino era un diffidato), che l'Ufficio si attivasse anche in

assenza di specifiche esigenze investigative.

Soltanto in un secondo momento egli aveva chiesto istruzioni a Contrada, che gli aveva detto <<... *di non fermarlo, di vedere.....*>>, cioè di proseguire il servizio di osservazione (pagina 38 della trascrizione).

Egli, dunque, aveva dato seguito al servizio. Il Gambino, allontanatosi dal Motel Agip intorno alle ore 13.30, si era diretto in taxi verso la borgata Passo di Rigano, dove era salito a bordo di un'altra automobile che aveva preso la strada di Bellolampo.

Il maresciallo Curcio, che aveva interrotto il servizio di osservazione al primo tornante di quella strada, come si attesta nella relazione del 12 ottobre 1979, in sede di esame ha riferito di avere ivi incontrato Contrada, che lo aveva rassicurato dicendo <<*guardi, non si preoccupi, probabilmente sta andando a Torretta a fare il consolato dove c'era il morto dato che si vede che avevano rapporti*>>¹⁰. Ha soggiunto di essere, quindi, tornato prima in ufficio e poi a casa avendo ultimato il proprio turno di servizio.

Anche l'ispettore Calogero Buscemi, sottufficiale della Criminalpol che aveva partecipato al turno pomeridiano di controllo del Gambino, già avviato dal personale della Squadra Mobile, nel corso del suo esame ha fornito una versione dei fatti dissonante da quella dell'imputato.

Ed invero, mentre Contrada ha affermato di avere dato, sul momento,

¹⁰ Nel rendere le proprie dichiarazioni la sera del 12 ottobre 1979 al dott. De Luca John Gambino precisò di essersi recato per una visita di lutto a Torretta a seguito della morte di Rosario Gambino, padre del cognato Erasmo Gambino, unitamente all'omonimo cugino Rosario Gambino.

specifiche disposizioni di fermare Gambino in quanto questi si stava allontanando dall'albergo, il teste Buscemi (l'unico, si è detto, oltre al maresciallo Curcio, a conservare ricordi sufficientemente precisi) ha dichiarato di avere ottemperato a quelle che erano le iniziali disposizioni ricevute, e cioè di accompagnare in ufficio lo stesso Gambino nel momento in cui avesse lasciato l'albergo e pagato il conto (cfr. pagine 141 e ss. trascrizione udienza 20/1/1995).

Peraltro, il medesimo teste non è stato in grado di ricondurre con certezza siffatte, iniziali disposizioni ad un ordine di Contrada.

In un primo tempo, infatti, ha riferito di non ricordare se ad impartirglielo fosse stato *<<il dottore Contrada o il maresciallo che... quello più anziano diciamo che c'era in ufficio>>* (pag. 151 della trascrizione).

Nel prosieguo dell'esame il teste è tornato su questo punto, senza fornire ulteriori precisazioni (pag. 178 della trascrizione)

<<AVV. SBACCHI - Mi scusi, per una chiarezza su questo punto. Intanto chi diede l'ordine di portare Gambino in ufficio?

BUSCEMI - A me quando mi hanno mandato di servizio, quando mi hanno comandato di servizio, mi hanno detto che all'atto in cui saldasse il conto, si doveva soltanto accompagnare in ufficio>>¹¹.

- ¹¹ Non possono essere condivisi i dubbi del Procuratore Generale in ordine alla attendibilità del Buscemi, correlati alla circostanza che lo stesso aveva affermato di avere bloccato il Gambino avendogli sentito dire alla cassiera del Motel Agip, verso le 19,15 del 12 ottobre 1979, di volere pagare in dollari ed avendolo visto pagare tale conto, che però dalla fattura in atti risulta saldato il 13/10/79.

La testimonianza del Buscemi, infatti, trova riscontro nel verbale di perquisizione sulla persona e sui bagagli ("una valigia di grosse dimensioni ed una valigetta tipo 24 ore") che il Gambino, dunque, aveva già preparato e portato con sé..

L'unica plausibile spiegazione che ne deriva, dunque - dal momento che il conto risulta saldato il 13 ottobre (la fattura è meccanizzata) e le emergenze processuali militano nel senso che egli non

Nessuna certezza, infine, è stata offerta dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, sottufficiali della Criminalpol.

Segnatamente, il maresciallo Calogero Salamone (incorso, a parte la erronea datazione dell'episodio, in svariate incongruenze, evidenziate nella sentenza appellata) ha indicato nel giudice Imposimato colui che avrebbe dato l'ordine di accompagnamento (pag. 136 trascrizione udienza 7/2/95), ma l'accompagnamento negli uffici di Polizia ai sensi dell'articolo 157 T.U.L.P.S. , non è ordinato dal magistrato.

L'Ispettore Michele Santulli si è limitato a riferire << *ricevettimo l'ordine di andarlo a prendere al motel Agip* >> (pag. 68 trascrizione udienza 14 febbraio 1995). Tuttavia, l'inaffidabilità del suo ricordo emerge dal fatto che egli, pur essendo stato uno dei due firmatari del verbale di perquisizione sul Gambino delle 19,50 unitamente al maresciallo Urso non si è nemmeno ricordato di avere effettuato la perquisizione stessa: << *gli atti furono fatti dai colleghi..... il mio compito fu solo di prenderlo e portarlo in ufficio*>> (ibidem, pag. 69).

Il teste, comunque, dopo avere affermato che l'ordine era stato dato <<*dall'allora dirigente della Criminalpol*>>, del quale non è stato in grado di ricordare il nome (ibidem, pag. 68), ha successivamente riferito che a lui l'ordine l'aveva dato <<*Urso, dirigente di sezione*>> (pag. 79), confermando con un <<*si*>> questa attribuzione di paternità alla successiva domanda del Pubblico Ministero : << *Quindi il*

trascorse in Questura la notte tra il 12 ed il 13 - è che lo stesso Gambino chiese e pagò il conto sulla base dei conteggi effettuati dalla reception del Motel Agip, e però, avendo avuto intimato dall'Ispettore Buscemi di accompagnarlo in Questura, lasciò aperto il suo conto, tenendo per sé la stanza, che nella tarda serata tornò concretamente ad occupare. La fattura delle prestazioni alberghiere, invece, venne stampata ed emessa al momento del check out, e cioè il 13 ottobre.

maresciallo Urso disse : rechiamoci.....>> (ibidem, pag. 79).

Il teste Urso, dal canto suo, nulla ha saputo dire su questa specifica circostanza.

A fronte di un quadro probatorio gravido di elementi indizianti, anche ad ammettere che le disposizioni di accompagnare il Gambino fossero state date dall'imputato - e non dal vice dirigente della Squadra Mobile De Luca, che ha dichiarato di avere disposto personalmente l'accompagnamento e che, su questo punto, non è stato smentito dalle emergenze processuali - resta il fatto che l'imputato si trovò a gestire un rintraccio del tutto casuale.

Ora, Contrada - la cui capacità dissimulatrice è stata riconosciuta dal Tribunale anche con riguardo a questo episodio (pag. 1370 della sentenza appellata) - non poteva, una volta iniziato un servizio di osservazione, dare ordine di lasciare andare indisturbato il Gambino, così manifestando all'esterno di averlo favorito.

Né può dirsi che il Tribunale sia incorso in una petizione di principio, e cioè sia partito dal presupposto della collusione di Contrada per inferirne la condotta di agevolazione in esame.

Molteplici, infatti, sono gli elementi indizianti la consapevolezza, da parte dell'imputato, di agevolare la fuga di un mafioso nel momento in cui il sodalizio ne reclamava la partecipazione ad una operazione delicata e complessa (nella specie, il simulato sequestro di Michele Sindona).

In primo luogo, il mendacio dei confronti del suo vice, De Luca, cui Contrada riferì di avere ricevuto dal G.I. Imposimato la direttiva di

rilasciare John Gambino.

Nella sentenza assolutoria resa il 4 maggio 2001 all'esito del primo dibattimento di appello, esso è stato spiegato come "un disinvolto espediente" per porre fine alle "perplexità" del dottor De Luca (pag. 74).

L'imputato, tuttavia, ha negato radicalmente di avere mentito al suo vice, e, a fortiori, di averlo fatto per vincerne le perplexità, tanto più che la sua posizione gerarchica rendeva del tutto superfluo un simile espediente.

Tale, non veritiera, negazione, va collegata, sempre in chiave indiziaria alla appropriazione - sparizione dei foglietti di fatto sequestrati al Gambino il 12 ottobre 1979 (allegati al rapporto del 21 ottobre soltanto dopo che questi si era involato ed in coincidenza con il sequestro dello scritto di Rosario Spatola, anonimo nelle intenzioni, rinvenuto a seguito della perquisizione carceraria del 20 ottobre).

Ulteriori elementi indizianti sono offerti dalla tecnica di redazione e dal contenuto del rapporto del 21 settembre 1979.

Come osservato, infatti, dal Procuratore Generale nella già citata memoria depositata il 24 ottobre 2000, in detto rapporto si dà atto che il Gambino *«dal 6 al 19 settembre 1979 aveva alloggiato nella camera 404 di Villa Igiea»*.

Ora, al momento del suo arresto presso lo studio dell'avv. Guzzi, Vincenzo Spatola venne trovato in possesso di un foglietto con annotate le cifre 404-543744¹². Tuttavia, le suddette indicazioni

¹² Se ne dà atto a pag. 243 della citata sentenza della Corte di Assise di Milano del 18 marzo 1986, irrevocabile il 25 febbraio 1988.

circa la camera occupata da John Gambino all'hotel Villa Igiea non sono in alcun modo poste in relazione con tali cifre, rispettivamente indicanti la stanza prenotata per il Gambino (la 404) ed il numero telefonico di quell'albergo (parimenti indicato nel rapporto del 21 ottobre), cosa che, invece, sarebbe stato logico pretendere e presumere.

Come rilevato, infatti, dal Procuratore Generale, l'undici ottobre 1979 Il G. I. Imposimato ricevette per la formale istruzione il processo per l'arresto di Vincenzo Spatola (pag. 19 trascrizione udienza 31 marzo 1995); lo stesso giorno 11 lo interrogò (ibidem, pag. 13); subito dopo (pag. 13), anzi esattamente il giorno 12 (pag. 20), diede incarico a Contrada di svolgere indagini istruttorie (pag. 13), in particolare di approfondire le indagini sui numeri di telefono trovati in possesso dello stesso Vincenzo Spatola (pag. 29).

Orbene, il dott. Vasquez, inviato a Roma per seguire le indagini, era rientrato prima del 21 ottobre 1979, come si desume dalle dichiarazioni dello stesso imputato (*<<.feci fare una perquisizione nella cella di Spatola, e a questo provvide il dott. Vasquez nel frattempo rientrato da Roma, gli dissi di andare al carcere dell'Ucciardone e di perquisire e la perquisizione ebbe un effetto ed un risultato di notevolissimo interesse per la soluzione del caso>>*, cfr. pagine 68 e ss. trascrizione udienza 16/12/1994).

Lo stesso Vasquez, dunque, doveva necessariamente avere riferito su quanto in possesso di Vincenzo Spatola, mentre nel rapporto la relazione tra i numeri telefonici non è, come si è visto, in alcun modo

posta in evidenza, << *come se si trattasse di indagini (quelle su Spatola e quelle su Gambino) svolte su canali paralleli ma non comunicanti, si che il lettore del rapporto non ne coglie le connessioni*>> (pag. 15 della citata memoria del Procuratore Generale).

Nel medesimo rapporto, inoltre nulla si dice circa il contenuto del manoscritto rinvenuto in possesso di Rosario Spatola, nel quale si faceva riferimento ad una partenza di Sindona da Francoforte e che, altrimenti, avrebbe dovuto essere necessariamente posto in connessione con il foglietto in possesso del Gambino, nel quale si menzionava la tratta Francoforte – New York.

Ulteriori elementi indizianti la consapevolezza di Contrada di favorire John Gambino e la macchina organizzativa di cui questi costituì un prezioso ingranaggio si traggono, ad avviso di questa Corte, dalla tecnica di stesura e dal contenuto della bozza di rapporto di denuncia che l'imputato consegnò il 24 aprile 1980 al Questore Immordino, della quale si dirà più diffusamente nel capitolo dedicato all'operazione di Polizia nota come "blitz del 5 maggio 1980".

Per quanto qui interessa, va rilevato che - sebbene, ormai, fosse stato accertato grazie ai rilievi dattiloscopici dell'F.B.I., che Sindona era rientrato a New York sotto il falso nome di Buonamico (se né dà conto nella sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa il 26 maggio 1980 dal giudice istruttore Imposimato all'esito di indagini cui l'imputato aveva preso parte - a foglio 35° di detta bozza il Gambino è menzionato senza ulteriori specificazioni tra i soggetti colpiti dal

mandato di cattura del G.I. di Roma Imposimato del 30 marzo 1979; a foglio 39°, è citato come ospite, unitamente alla cittadina americana Mixie Ritz, di una stanza prenotata da Rosario Spatola all'Hotel Villa Igiea da 6 al 19 settembre 1979; a foglio 40°, infine, dopo un cenno ai rapporti di amicizia tra il medico Giuseppe Miceli Crimi e la famiglia Sindona, si dice che lo stesso Miceli Crimi *<<è amico di John Gambino ed era con Gambino a Palermo nel settembre 1979>> .*

In sostanza, la figura del Gambino è posta in relazione unicamente, ed con un cenno assai fugace, a quella del medico Giuseppe Miceli Crimi ma non lo è in alcun modo con quella di Vincenzo Spatola, né, a fortiori, si operano collegamenti di sorta tra Vincenzo Spatola e Sindona, o tra John Gambino e Sindona, nonostante le già evidenziate acquisizioni circa il contenuto dell'appunto rivenuto addosso a Vincenzo Spatola.

Lo stesso imputato aveva affermato, a foglio 36° della bozza, *<<che sulla scorta delle indagini sinora svolte e in U.S.A. e in Italia, esistono molteplici e validi motivi per ritenere che:*

a) il sequestro Sindona sia stato simulato, manovrato ed utilizzato per una complicata ed efficiente attività ricattatoria nei confronti di personalità del mondo politico-economico- finanziario;

b) l'azione sia stata concordata, predisposta, organizzata ed eseguita a mezzo del crimine organizzato siculo-americano ed in particolare dal gruppo di mafia costituito, in parte, dagli individui trattati in questa sede>>.

In altri termini, la circostanza che, nel corpo della bozza di rapporto

non si faccia alcuna menzione della presenza, degli spostamenti e dunque del ruolo di fiancheggiatore del Gambino a Palermo alla data del 12 ottobre 1979 - menzione che non vi sarebbe stata alcuna ragione di omettere per ricostruire il reato associativo di cui l'imputato si stava occupando - riveste valenza indiziante del fatto che lo stesso Contrada abbia voluto oscurare questo aspetto della vicenda Sindona, e cioè che, a quella data, egli fosse stato consapevole delle ragioni della presenza del Gambino in Sicilia ed avesse consentito al suo rilascio.

D'altra parte, la ricostruzione degli elementi indiziari che caratterizzano la vicenda relativa all'allontanamento di John Gambino ha condotto il Tribunale, a conclusione del paragrafo ad essa dedicato, a volgere lo sguardo verso altri episodi ed altri comportamenti dell'imputato che si collocano nel medesimo torno di tempo e trovano addentellato nell'ipotesi accusatoria di una condotta di agevolazione della macchina organizzativa, frutto di un intreccio di interessi mafiosi e massonici, che consentì il finto sequestro e l'espatrio clandestino di Michele Sindona.

Si è già osservato, trattando delle censure relative alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosario Spatola, come siano rimaste oscure le ragioni dei rapporti tra l'imputato e l'avv. Salvatore Bellassai, capo gruppo della P2 per la Sicilia, cioè colui che presentò a Giuseppe Miceli Crimi (medico e feritore di Sindona durante il finto sequestro) il massone Gaetano Piazza, il quale ospitò lo stesso Sindona a Caltanissetta la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1979 e poi lo

accompagnò a Palermo¹³.

Il Bellassai, si ricorderà, aveva affermato di avere mai incontrato Contrada soltanto una volta, in occasione del presunto attentato da lui patito il 22 gennaio 1978 quando ricopriva l'incarico di Commissario di governo degli Ospedali Riuniti di Ragusa, ed aveva esclusi di essersi mai recato presso il suo ufficio. Altrettanto aveva fatto Bruno Contrada.

E però, risulta per tabulas l'annotazione sull'agenda dell'imputato, in data 3/9/1979: <<avv. Bellassai - Genna Giovanni - qui ore 10>>, annotazione che ricade nel periodo del simulato sequestro di Michele Sindona e della quale non è stata data alcuna spiegazione.

Si è parimenti, osservato, sempre a proposito delle dichiarazioni di Rosario Spatola - ben lungi dall'essere il parto di un delirio propalatorio - che la criticità del periodo in cui ricade questa annotazione non può essere disgiunta dal significato indiziante di altri episodi che ricadono in quel medesimo periodo, e cioè:

- la subitanea stesura del rapporto del 7 agosto 1979, spontaneamente redatto e da nessuno richiesto, con cui l'imputato stroncò le notizie apparse sulla stampa quello stesso giorno circa un incontro tra il dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano e l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario

¹³ Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380 della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 24 marzo 2000.

liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che avrebbe potuto far collegare i due omicidi tra di loro;

- la divulgazione della notizia della convocazione - così, di fatto, vanificata - dell'avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, convocazione voluta dal magistrato inquirente dott. Vincenzo Geraci a dispetto del predetto rapporto del 7 agosto 1979 per chiarire la fondatezza delle voci relative all'incontro Giuliano-Ambrosoli.

Per la ricostruzione e l'approfondimento di tali vicende si rinvia al capitolo intitolato << *La condotta tenuta dall'imputato in relazione alla notizia dell'incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli*>>.

Giova, tuttavia, anticipare che il teste Emanuele Giuliano ha dichiarato in dibattimento di avere appreso da un articolo sulla stampa, non molto tempo dopo l'omicidio del fratello Boris Giuliano (lo stesso anno o quello successivo), che questi aveva ricevuto una comunicazione dall'F.B.I. con la quale gli investigatori americani lo “mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla famiglia mafiosa di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose palermitane degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo.

Il teste ha soggiunto di essersi rivolto all'odierno imputato, il quale gli aveva personalmente confermato che questa comunicazione dell'F.B.I c'era stata (cfr. pagine 119 e 120 trascrizione ud. 10/6/1994).

La circostanza che Contrada avesse saputo di un possibile collegamento affaristico di Sindona con i Gambino - non è realisticamente pensabile, per la sua posizione apicale, per i suoi

rapporti con Boris Giuliano, per l'importanza dell'episodio, che dell'avvertimento dell'F.B.I. allo stesso Giuliano egli fosse rimasto all'oscuro fino al 12 ottobre 1979 - si aggiunge a quelle dianzi evidenziate, connotando di un forte valore sintomatico l'agevolazione della fuga di John Gambino.